

(approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 18/04/2006)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI.....

art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....

art. 2 - NORMATIVA SOPRAVVENUTA.....

art. 3 - DEFINIZIONI.....

TITOLO 2 - TOPONOMASTICA.....

Art. 4 - TOPONOMASTICA STRADALE.....

Art.5 - OMOGENEITA' DELL'ONOMASTICA STRADALE.....

Art. 6 - COMPITI DELL'UFFICIO URBANISTICA E DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI.....

Art. 7 - TARGHE INDICATRICI.....

Art. 8 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE.....

ART. 9 - NOMI DI CITTADINI.....

ART. 10 - LAPIDI COMMEMORATIVE.....

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.....

Art. 12 - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE DELLA MEDESIMA DENOMINAZIONE.....

TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA.....

Art. 13 - NUMERAZIONE CIVICA.....

Art. 14 - TARGHE DEI NUMERI CIVICI.....

Art. 15 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO.....

Art. 16 - COMPETENZA ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO.....

ART. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI.....

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....

Art. 18 - SPESE PER L'ONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA.....

Art. 19 - COSTO DELLA TARGHETTA.....

Art. 20 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI.....

Art. 21 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI CIVICI QUALE REQUISITO AI FINI DEL

RILASCIO DELL'AGIBILITA' / ABITABILITA'.....

Art. 22 - NUMERAZIONE INTERNA E RELATIVE TARGHE.....

Art. 23 - AGGIORNAMENTO ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA.....

Art. 24 - CARTOGRAFIA E SCHEDE DELLE LOCALITA'.....

Art. 25 - VIOLAZIONI.....

ART. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, in ottemperanza alle seguenti norme disciplinanti la materia:

- R.D. 10-05-1923, n.1158;
- Legge 23-06-1927, n.1188
- Legge 24-12-1954, n.1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.
- Legge 24-12-1954, n. 1228

art. 2 - *NORMATIVA SOPRAVVENUTA*

Nel presente regolamento si intendono comunque automaticamente recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

art. 3 - *DEFINIZIONI*

Per Toponomastica si intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Per Onomastica si intende lo studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

TITOLO 2 - *TOPONOMASTICA*

Art. 4 - *TOPONOMASTICA STRADALE*

E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art.44 - comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223.

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Art.5 - *OMOGENEITA' DELL'ONOMASTICA STRADALE*

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere adottate dalla cartografia comunale ufficiale, prima che sia possibile la loro denominazione.

Non è possibile attribuire numerazione civica a aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

Art. 6 - *COMPITI DELL'UFFICIO URBANISTICA E DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI*

L'Ufficio Urbanistica o l'Ufficio Lavori Pubblici, rispettivamente dopo il collaudo di aree da destinare a circolazione pubblica cedute al comune dalle ditte lottizzanti o dopo il collaudo di opere pubbliche eseguite dal comune e qualificabili quali aree di circolazione pubblica, comunicano all'Ufficio servizi Demografici copia di planimetria, vistata e sottoscritta dal rispettivo responsabile, evidenziante le aree in questione, da denominare.

L'Ufficio Servizi Demografici provvede alla predisposizione dei provvedimenti di denominazione, previa adeguata istruttoria e alla trasmissione degli atti deliberativi agli organi ed uffici interessati, interni ed esterni.

L' Ufficio Lavori Pubblici del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Le targhe vanno poste all'inizio della strada, sul lato sinistro ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo, con l'apposizione di copie ad ogni incrocio.

Art. 7 – *TARGHE INDICATRICI*

Ogni area di circolazione (via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc.) deve avere una propria distinta denominazione, da indicarsi su targhe di materiale resistente e qualificato, ai sensi dell'art. 41 del regolamento anagrafico.

All'acquisizione e all'apposizione delle targhe suddette provvede l'Ufficio tecnico comunale Lavori Pubblici.

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, all'altezza resa necessaria da specifiche norme in materia urbanistica o dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione, o da esigenze di sicurezza pubblica.

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline.

Art. 8 - CAMBIO DI DENOMINAZIONE DI AREE DI CIRCOLAZIONE

Si deve evitare, salvo motivate eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione, al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10 -05-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Per cambiare la denominazione ed aree di circolazione (strade, piazze, ecc.) occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi tramite la Sovrintendenza ai monumenti. Nessuna denominazione può essere applicata a nuove strade, piazze, ecc. senza la preventiva autorizzazione della Deputazione Provinciale di storia Patria.

ART. 9 - NOMI DI CITTADINI

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa nazionale. Le eventuali deroghe vanno richieste alla Prefettura, per delega del Ministero dell'Interno, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

ART. 10 - LAPIDI COMMEMORATIVE

Per l'apposizione di lapidi-ricordo alla casa natale di cittadini illustri, o nei luoghi in cui si svolsero avvenimenti memorabili per la comunità si osserveranno gli adempimenti previsti dalle norme sulla toponomastica e dal regolamento edilizio.

ART. 11 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di cui al precedente art. 9 devono essere corredate dai seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
 - breve relazione circa le notizie biografiche delle persone delle quali s'intende onorare la memoria;
 - copia dell'approvazione della Sovrintendenza ai Monumenti (per delega del Ministero della Pubblica Istruzione), nei casi in cui s'intenda intitolare strade o piazze pubbliche le quali già posseggono una propria denominazione (circ. Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954 n. 15300-10);
 - copia dell'Autorizzazione della Deputazione Provinciale della Storia Patria.
- La predetta documentazione va conservata presso l'Ufficio Servizi Demografici e Toponomastica.

Art. 12 - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE DELLA MEDESIMA DENOMINAZIONE

Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo), onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini)

TITOLO 3 - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 13 - NUMERAZIONE CIVICA

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio , stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;

b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze , cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;

c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili: Vanno numerate tutte le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garages che danno direttamente sull'area di circolazione.

All'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30-05-1989, n.223 art.42, c.1), sono escluse le autorimesse o garages interni agli edifici.

La numerazione, previa motivata decisione della Giunta comunale, può aver luogo, per aree di circolazione omogenee, con il sistema metrico o tradizionale.

Art. 14 - TARGHE DEI NUMERI CIVICI

La targhetta del numero civico esterno deve avere le caratteristiche decise con determinazione del responsabile del servizio, onde garantire l'uniformità, anche estetica oltre che funzionale, della numerazione su tutto il territorio comunale. La targa esterna deve riportare in ogni caso lo stemma del comune

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero interno comunicato dall'ufficio.

Art. 15 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO

L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta , secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, (per iscritto e su modello conforme a quello allegato al presente regolamento, elaborato nel rispetto di quello predisposto dall'Istituto centrale di statistica), all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità, a cura del proprietario o/e costruttore. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:2000 con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento per il costo della targhetta.

La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Gli obblighi suddetti devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

Con la domanda di cui al presente articolo il proprietario del fabbricato ha l'onere di chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna, da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.

In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42 D.P.R. 223/1989.

Nessuna responsabilità può essere posta a carico del comune o dei responsabili degli uffici, qualora l'interessato abbia apposto, a sue spese, uno o più numeri civici senza attendere la formale comunicazione di assegnazione, che consegue comunque esclusivamente in esito a richiesta ritualmente formulata.

Art. 16 - COMPETENZA ASSEGNAZIONE DEL NUMERO CIVICO

L'Ufficiale di anagrafe (o il dipendente addetto ai servizi demografici munito di apposita delega), sentito l'ufficio urbanistica, assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

L'assegnazione ha luogo mediante comunicazione con lettera all'indirizzo indicato dal richiedente, purchè la domanda risulti completa, ossia formulata a norma di legge e di quanto dispone il presente regolamento.

ART. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI

La numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:

- a) la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale;
- b) con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati alla destra, al lato opposto i dispari;

- c) la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
- d) nelle piazze la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- e) i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - SPESE PER L'ONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

Le spese per l'onomastica e l'acquisto preventivo delle targhette relative numerazione civica sono a carico del Comune, salvo preventivo versamento, da parte dei proprietari, della tariffa fissata dal comune, a rimborso dei costi da questo anticipati, per quanto concerne le sole targhette. Il comune, pertanto, a norma dell'art.10 L. n. 1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo di queste ultime e dell'eventuale messa in opera.

Art. 19 - COSTO DELLA TARGHETTA

Il costo della targhetta per il numero civico esterno a carico del cittadino è pari al costo di acquisto più costi amministrativi, al lordo di IVA. Tale costo è fissato dalla Giunta comunale.

La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.

Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati ai precedenti commi provvede direttamente il Comune, addebitando il costo all'inadempiente.

Il comune può, in occasione dei censimenti generali della popolazione e delle abitazioni, assumere discrezionalmente a proprio intero carico le spese suddette, nel caso in cui le nuove numerazioni siano diretta conseguenza del censimento.

Art. 20 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Art. 21 - RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI CIVICI QUALE REQUISITO AI FINI DEL RILASCIO DELL'AGIBILITA' / ABITABILITA'

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/89).

La richiesta dell'assegnazione va formulata per iscritto su modello conforme a quello allegato al presente regolamento.

Art. 22 - NUMERAZIONE INTERNA E RELATIVE TARGHE

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere a proprie spese all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54), previa richiesta al comune di assegnazione dell'interno.

Art. 23 - AGGIORNAMENTO ONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

La numerazione civica deve, pertanto, essere continuamente aggiornata in base alle variazioni dei piani regolatori, apertura di nuovi accessi, costruzione di nuovi e demolizione di vecchi immobili.

A tal fine, ogni nuova urbanizzazione deve essere segnalata all'ufficio anagrafe affinché l'operatore possa attuare le procedure per l'attribuzione del nome strada e riuscire successivamente a rispondere in tempi brevi alle richieste di assegnazione dei numeri civici da parte dei proprietari dei nuovi immobili.

In caso di nuova attribuzione di numerazione d'ufficio, per ragioni di continuità di numerazione, le spese di acquisto e apposizione della targhetta sono a carico del comune.

La nuova attribuzione è preventivamente comunicata per iscritto al proprietario dell'abitazione, se agevolmente

reperibile in atti dell'Ufficio, e, comunque, al capofamiglia residente nell'abitazione interessata.
Nessun indennizzo o risarcimento ai proprietari degli immobili o ai residenti nei medesimi è dovuto nel caso previsto dal presente articolo, in quanto trattasi di adempimento effettuato in osservanza a norma di legge.

Art. 24 - CARTOGRAFIA E SCHEDE DELLE LOCALITA'

E' compito dell'Ufficio Urbanistica di elaborare, in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe, una cartografia dell'esistente, se possibile informatizzata, riportando nella medesima lo stradario delle vie e delle aree di pubblica circolazione, la numerazione, gli Interventi correttivi, tenendo la cartografia stessa continuamente aggiornata.

E' compito dello stesso Ufficio Urbanistica tenere le schede aggiornate delle località.

Ogni scheda dovrà contenere:

- a) il tracciato topografico della località, via, piazza, vicolo, largo, ecc.;
- b) la sua denominazione fin dalle origini con la indicazione degli eventuali palazzi artistici e storici, degli avvenimenti memorabili e di quant'altro ad essi si riconnette;
- c) i dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;
- d) le notizie sintetiche dell'avvenimento storico-religioso o civile al quale la data (nel caso che questa contraddistingua il toponimo) si riferisce;
- e) gli estremi dei provvedimenti con i quali alla località, via, piazza, vicolo, largo, ecc. vennero attribuite le denominazioni pregresse.

Art. 25 - VIOLAZIONI

Le violazioni alle norme previste dal presente regolamento sono punite con sanzione pecuniaria da 25 a € 500.

ART. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto qui non previsto e non diversamente disposto si applicano le norme vigenti in materia di toponomastica e numerazione civica.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo all'albo pretorio comunale.

—	_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_____
—	_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_____
—	_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_____
—	_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_____
—	_____	—	—	—	—	—	—	—	—	—	_____

RISPETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il sottoscritto si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 76 del Regolamento edilizio, dichiarandosi consapevole delle sanzioni previste per il caso di violazione a detto regolamento e al vigente regolamento in materia di numerazione civica

ALLEGATI Si allegano:

- planimetria estratta dalla carta tecnica comunale con l'individuazione del fabbricato e degli accessi
- documentazione catastale con identificativi delle unità immobiliari, elaborato planimetrico e schede (solo nel caso di richiesta di numerazione interna)
- (ricevuta del pagamento dei diritti di €. _____ per pagamento targhe numerazione)
- altro: _____

VILLANOVA DI CSP, __/__/____

Il Richiedente

- i Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti.
- ii Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti.